

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 108

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche alla legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia  
di lotta contro l'afta epizootica

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

L'articolo 2 di tale legge prevede la concessione al proprietario degli animali affetti da afta epizootica, per i quali è imposto l'abbattimento e la distruzione, di una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato escludendo però da tale beneficio i casi di tubercolosi e brucellosi.

Tale esclusione non trova giustificazione alcuna se si considera che per risanare i nostri allevamenti non è infrequente il caso che l'Autorità competente debba ordinare l'abbattimento e la distruzione delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione anche per la tubercolosi, la brucellosi, la leucosi ed

altre malattie infettive e non appare equo che in tali casi il proprietario degli animali non debba essere indennizzato.

Infatti tale esclusione che, ripetesi, non trova giustificazione alcuna, costituisce un deterrente notevole per il completo risanamento dei nostri allevamenti.

Appare opportuno ricordare che la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi colpiscono ogni anno migliaia di capi affliggendo la zootecnia italiana già fortemente penalizzata rispetto a quella di altri paesi europei a causa delle carenze strutturali, degli alti costi delle materie prime per l'alimentazione e dell'insufficiente assistenza tecnica.

Per porre rimedio a questa situazione, si propone pertanto di approvare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono soppresse le parole «Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi».